

MODELLO DI GESTIONE ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

PARTE GENERALE
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001



SOMMARIO

DEFINIZIONI/ACRONIMI	2
1. PREMESSA GIURIDICA	3
1.1 Il decreto	3
1.2 I presupposti della responsabilità	3
1.3 Le sanzioni	4
1.4 Motivi di esenzione dalla responsabilità della persona giuridica	5
2. ADOZIONE DEL MODELLO	7
2.1 La Società Cooperativa Sociale “CONSORZIO MATRIX” – Consorzio Stabile di Cooperative Sociali	7
2.2 Finalità e obiettivi perseguiti con l’adozione del Modello	7
2.3 Destinatari del Modello	8
2.4 Adozione, modifiche e integrazioni del Modello	9
3. APPROCCIO METODOLOGICO	10
3.1 Le componenti del modello	10
3.2 Metodologia per la mappatura delle attività sensibili	10
4. ORGANISMO DI VIGILANZA	12
5. CODICE ETICO	13
6. SISTEMA DISCIPLINARE	14
7. FORMAZIONE E COMUNICAZIONE	15
7.1 Impegni e Comunicazione nei confronti del Personale	15
7.2 Formazione	15
7.3 Impegni per i Membri degli Organi Sociali	15
7.4 Informativa a Collaboratori e Interlocutori	15

DEFINIZIONI/ACRONIMI

Consorzio	Società Cooperativa Sociale “CONSORZIO MATRIX” – Consorzio Stabile di Cooperative Sociali
Decreto 231/01	Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dal titolo “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” a norma della legge 29 settembre 2000, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.140 del 19 giugno 2001 e successive modifiche e integrazioni.
Destinatari	Soggetti a cui è rivolto il Modello, più precisamente Amministratori, Dipendenti, Collaboratori e Consulenti, nei limiti di quanto indicato dall’art. 5 del Decreto.
Enti	Persone giuridiche (con esclusione delle società di persone) e associazioni anche prive di personalità giuridica.
Figure Apicali	Soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione del Consorzio o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo del Consorzio.
Figure Sottoposte	Persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente.
Gruppo	Tutte le società controllate direttamente o indirettamente dal Consorzio, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile.
MOG – Modello	Il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.
OdV - Organismo di Vigilanza	Organismo previsto dall’art. 6 del Decreto, avente il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello, nonché di curarne l’aggiornamento.
P.A.	La Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio.
Partner	Controparti contrattuali del Consorzio, sia persone fisiche che giuridiche, con cui lo stesso addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata (acquisti e cessioni di beni e servizi, consorzi, ecc..), ove destinati a collaborare con l’Ente nell’ambito dei “processi e delle attività sensibili”.
Processi – Attività Sensibili	Processi e Attività del Consorzio nel cui ambito ricorre il rischio potenziale di una condotta illecita riconducibile ad uno dei reati previsti dal Decreto.

1. PREMESSA GIURIDICA

1.1 Il decreto

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” emanato in attuazione della legge 29 settembre 2000, n. 300 ha introdotto una rilevante novità nel nostro ordinamento, adeguando la legislazione italiana a convenzioni internazionali precedentemente sottoscritte dall’Italia. In particolare ci si riferisce alla:

- Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea;
- Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri;
- Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

In precedenza, in ossequio al principio secondo il quale non è possibile che un ente sia soggetto attivo di reati e soggetto passivo di pene, la commissione di reati da parte di soggetti incardinati nella struttura della società – anche se suoi legali rappresentanti - aveva conseguenze solo nei confronti della persona che li aveva commessi.

A seguito del decreto 231 anche la società può essere assoggettata a sanzioni nel caso in cui persone incardinate nella sua struttura si rendano responsabili della commissione di alcuni particolari reati e la società stessa tragga beneficio dalla commissione degli stessi.

Questa forma di responsabilità – che si accompagna a quella delle persone fisiche che hanno realizzato materialmente l’illecito penalmente rilevante – ha consentito al sistema italiano di uscire da una concezione dell’illecito penale costruito strettamente sulla persona fisica.

Con questo ampliamento della responsabilità il legislatore ha inteso coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali non solo i soggetti che per conto degli enti commettevano fatti illeciti, ma anche gli enti stessi, con sanzioni che incidono sul loro patrimonio e sulla stessa loro capacità economica; colpendo così, indirettamente, gli interessi economici dei soci degli enti che, in definitiva, fino all’entrata in vigore della legge in esame, potevano avvantaggiarsi dei frutti delle condotte illegali senza patire le conseguenze sostanziali dalla realizzazione di reati.

La responsabilità dell’ente, comunque, è circoscritta dalla legge ad una serie ristretta ma significativa di ipotesi di reato, elencati all’interno del D.Lgs. 231/01 e smi e progressivamente ampliata attraverso successivi interventi legislativi e riportati all’interno del documento: allegato 03 al MOG: Il D.LGS. 231/2001 - testo coordinato aggiornato.

1.2 I presupposti della responsabilità

La responsabilità amministrativa dell’Ente conseguente a reati è subordinata, a norma dell’art.5 D.Lgs. 231/2001, alla ricorrenza contemporanea di due requisiti:

- 1) un requisito oggettivo e cioè il fatto che il reato sia stato commesso nell’interesse o comunque a vantaggio dell’Ente;
- 2) un requisito soggettivo e cioè il fatto che sia stato commesso da persone che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di

autonomia finanziaria e gestionale o da persone che esercitano la gestione od il controllo anche di fatto dell'ente, nonché da persone sottoposte alla vigilanza di uno di tutti i soggetti sopra detti.

I due requisiti sono congegnati in maniera tale da rendere piuttosto agevole l'addossamento della responsabilità all'ente: da una parte il requisito oggettivo tende a configurarne la responsabilità a prescindere dal fatto che l'illecito sia voluto e conosciuto dai suoi livelli apicali o comunque dalle strutture formalmente deputate ad assumere le decisioni ed a dirigere l'impresa, essendo sufficiente che dal reato la società abbia tratto vantaggio; nel contempo, il requisito soggettivo comporta una notevole estensione dei soggetti che possono commettere reati coinvolgendo la responsabilità amministrativa dell'ente.

L'inserimento di reati anche di natura colposa ("Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro") ha costretto a rivedere, almeno in parte, il concetto di interesse o vantaggio che l'ente deve avere (art. 5 D.Lgs. 231/2001) quale presupposto per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal Decreto.

La giurisprudenza ha chiarito che "il requisito oggettivo che il reato sia commesso nell'interesse o nel vantaggio dell'ente, che l'art. 5 D.Lgs. 231/2001 indica quale condizione essenziale per l'applicazione della sanzione, esprime due concetti giuridicamente diversi, potendosi distinguere un interesse "a monte" della società e un vantaggio obiettivamente conseguito all'esito del reato (Cassazione penale, sez. II, 30 gennaio 2006, n. 3615), lasciando intendere, pertanto, che qualunque tipo di vantaggio (anche potenziale e non realizzato) può essere idoneo a concretizzare il requisito richiesto.

1.3 Le sanzioni

All'affermazione della responsabilità, il Decreto prevede sanzioni di natura patrimoniale e di natura interdittiva, la confisca del prezzo o del profitto del reato e la pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni di natura patrimoniale, sotto la specie di ammende anche di rilevante entità (strutturate in modo analogo al sistema sanzionatorio comunitario previsto dall'art. 15 del Regolamento CE n. 17 del 1962 per le ammende applicabili dalla Commissione europea alle imprese che violano gli artt. 85 e 86 del Trattato CE sulla concorrenza), ovvero ammende conteggiate in unità di conto o quote, sono ricomprese tra un minimo ed un massimo e commisurate alla gravità dell'infrazione e alla sua durata, al grado della responsabilità dell'ente, all'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti e alle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente.

Tale tipologia di sanzione viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille, ovvero l'importo di una quota va da un minimo di 258 euro a un massimo di 1.549 euro, quindi la sanzione pecuniaria applicabile a un ente (nel caso in cui ricorrano i presupposti di cui al D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.) può variare da un minimo di 25.800 ad un massimo di 1.549.000,00 euro.

Tra le sanzioni di natura interdittiva sono annoverate:

- la interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- l'esclusione da finanziamenti, sussidi, agevolazioni o contributi o la revoca di quelli già concessi (art.9 del decreto 231).

Per l'applicazione delle pene interdittive deve ricorrere almeno una delle seguenti condizioni:

- a) che l'Ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione, sempreché il verificarsi della fattispecie criminosa sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) che vi sia reiterazione degli illeciti amministrativi.

L'art. 15 prevede che qualora si debba applicare una sanzione interdittiva che determini l'interruzione dell'attività dell'ente e questa possa pregiudicare l'espletamento di un pubblico servizio o avere gravi ripercussioni sui livelli occupazionali, si possa sostituire questa sanzione con la nomina di un commissario giudiziale che, per evitare le conseguenze dannose sopra richiamate, verrà chiamato a gestire l'Ente per il periodo che avrebbe dovuto avere la interruzione dell'attività.

1.4 Motivi di esenzione dalla responsabilità della persona giuridica

Il Decreto prevede specifiche forme di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente.

In particolare per i reati commessi da soggetti in posizione apicale, l'art. 6 prevede l'esenzione per l'Ente che dimostri in sede giudiziaria che:

- a) l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di proporne l'aggiornamento, sia affidato ad un Organismo di Vigilanza (di seguito OdV) dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il Modello;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Per quanto riguarda i soggetti sottoposti all'altrui direzione, l'art. 7 prevede l'esonero nel caso in cui l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

È quindi consentito all'impresa dotarsi di strumenti formali e sostanziali che possano evitare alla società di esporsi al rischio che dalla commissione di reati possano seguire conseguenze anche molto serie, o addirittura impedienti, per la prosecuzione delle proprie attività.

Va sottolineato che "l'esonero" dalle responsabilità dell'ente passa attraverso il giudizio d'idoneità del sistema interno di organizzazione e controlli, che il giudice penale è chiamato a formulare in occasione del procedimento penale a carico dell'autore materiale del fatto illecito.

Per questo motivo la formulazione dei modelli e l'organizzazione dell'attività dell'organo di controllo devono porsi come obiettivo l'esito positivo di tale giudizio d'idoneità: si tratta dunque di dimostrare oltre che l'assenza da una qualsiasi forma di partecipazione allo specifico illecito, una concreta e sostanziale "strategia" per scongiurare la commissione di illeciti nello svolgimento della propria attività.

La creazione del modello organizzativo impone un'analisi specifica delle aree operative in cui si potrebbe allocare il rischio reato ("Mappatura e Analisi del Rischio") e, specificamente in relazione a queste, la predisposizione dei procedimenti interni idonei a garantire che la commissione di eventuali reati possa essere effettuata solamente aggirando fraudolentemente le procedure.

Particolare attenzione, nella predisposizione dei modelli organizzativi, deve essere riposta nella specifica area della gestione delle risorse finanziarie, onde prevenire la possibilità di creazione di fondi neri o contabilità parallele.

L'idoneità del modello organizzativo ad esonerare dalla sanzione la società dipende, dunque, dalla sua capacità di cogliere la specificità dell'Ente e di predisporre misure adeguate allo scopo voluto: in questo senso, è da presumere che il modello debba essere inteso anche come strumento in divenire, essendo onere dell'ente il provvedere ad una sua "manutenzione" ed adeguamento alle nuove esperienze ed alle eventuali modificazioni organizzative che via via verranno adottate.

È opportuno precisare che la legge prevede l'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo in termini di facoltatività e non di obbligatorietà.

La mancata adozione non è soggetta, perciò, ad alcuna sanzione, ma espone l'ente alla responsabilità per gli illeciti realizzati da amministratori e dipendenti.

Pertanto, nonostante la ricordata facoltatività del comportamento, di fatto l'adozione del modello diviene obbligatoria se si vuole beneficiare dell'esimente, in diversa maniera il giudice dovrà solo verificare l'esistenza dei requisiti descritti.

La società deve poi dotarsi, a garanzia dell'implementazione del modello adottato, di un organismo di controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, con autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

2. ADOZIONE DEL MODELLO

2.1 La Società Cooperativa Sociale “CONSORZIO MATRIX” – Consorzio Stabile di Cooperative Sociali

Il Consorzio “Matrix” nasce da una indovinata idea di “INSIEME” di Cooperative Sociali che hanno intuito la valenza potenziale di fondere le proprie forze per sviluppare un progetto comune, pur conservando ognuna la propria identità.

Le attività prevalenti sono quelle assistenza residenziale per minori, diversabili (Comunità alloggio ed educative) ed anziani (Case protette, case di riposo) ed erogazione di servizi semiresidenziali e domiciliari in favore di fasce deboli nonché servizi di assistenza scolastica ed educativi presso Asili nido.

Le cooperative aderenti, alcune delle quali menzionate dal dipartimento per la famiglia presso il Consiglio dei Ministri ed iscritte presso il Ministero delle politiche sociali nella I sezione degli Enti che si occupano di immigrazione, specializzate in diversi settori assistenziali, garantiscono esperienza pluriennale con le P. A. nell'erogazione di servizi in favore di fasce deboli.

Oggi, attraverso il Consorzio, questo gruppo sempre più numeroso di Cooperative opera nel sociale proponendo una progettazione sempre più innovativa e sperimentale atta a proporre soluzioni sociali che rispondano quanto più concretamente alle esigenze sociali territoriali che man mano le istituzioni devono affrontare in un welfare in continuo mutamento.

Il Consorzio Matrix, inoltre, da anni impegnato nella gestione di strutture residenziali per minori, gestisce la piattaforma informatica www.serviziainminori.it per permettere l'accesso immediato a chiunque sia impegnato nel campo dell'accoglienza dei minori sul panorama dei servizi a questi ultimi offerti. Ad oggi il sito www.serviziainminori.it conta oltre 300 strutture residenziali aderenti su tutto il territorio nazionale che interagiscono con la “Nostra Cabina di Regia” per migliorare e implementare continuamente i servizi offerti oltre al patrocinio, tra gli altri, del Consiglio Regionale della Campania Autorità Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza e “Confcooperative Napoli - Associazione territoriale della Confederazione delle Cooperative Italiane.

Il Consorzio Matrix gestisce anche il sito www.informaimmigrati.it che si prefigge come obiettivo prioritario lo sviluppo su rete nazionale delle iniziative in favore di cittadini immigrati nel nostro paese e il continuo collegamento tra questi ultimi e l'accesso ai servizi attraverso anche sportelli Informativi territoriali fisici e virtuali.

2.2 Finalità e obiettivi perseguiti con l’adozione del Modello

Il Consorzio, sensibile all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione delle attività cooperative, a tutela della posizione e della propria immagine, delle aspettative dei propri soci e del lavoro dei propri dipendenti, ha ritenuto conforme alle proprie politiche procedere all’attuazione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001.

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l’adozione di tale Modello possa contribuire a rafforzare la cultura della legalità come valore fondante della propria natura cooperativa, oltre che costituire un valido strumento di sensibilizzazione e guida dell’operato di tutti coloro che operano in nome e per conto del Consorzio, affinché seguano, nell’espletamento della propria attività, dei comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.

La cultura della legalità, unitamente a quella della trasparenza e alla vocazione alla partecipazione sociale nelle attività caratteristiche e nell'amministrazione della Cooperativa, costituiscono da sempre i postulati stessi dell'esistenza e dell'azione sociale del Consorzio.

Scopo del Modello, dunque, è la costruzione di un sistema strutturato e organico di regole, procedure e attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva (controllo ex ante), volto a conseguire obiettivi di efficacia ed efficienza delle attività e, al tempo stesso, a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto.

In particolare, mediante l'individuazione delle "aree di attività a rischio" (c.d. attività sensibili) e la loro conseguente proceduralizzazione, il Modello si propone come finalità quelle di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto del Consorzio nelle aree di "attività sensibili", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Cooperativa;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dal Consorzio in quanto (anche nel caso in cui lo stesso Consorzio fosse apparentemente in condizione di trarre vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici e sociali cui il Consorzio intende attenersi nell'espletamento della propria mission;
- consentire al Consorzio, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di "attività sensibili", di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Punti cardine del Modello, quindi, sono:

- la mappatura delle "attività sensibili" della Cooperativa, vale a dire delle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità/probabilità che siano commessi i reati;
- istituzione e l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza specifici compiti di controllo sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- istituzione di un sistema sanzionatorio per i comportamenti che costituiscano una violazione del Modello;
- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli del Consorzio delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la verifica e documentazione delle operazioni a rischio;
- la verifica dei comportamenti di soci e dipendenti, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post).

2.3 Destinatari del Modello

Il Modello è destinato a tutti coloro che operano per e con il Consorzio.

Le regole contenute nel Modello si applicano a coloro (nei limiti di quanto indicato dall'art. 5 del Decreto) che svolgono anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nel Consorzio, quale che sia il rapporto che li lega allo stesso.

In particolare si applicano ai soggetti preposti alle fasi dei processi e delle attività sensibili, siano essi Organi Sociali, Dipendenti, Collaboratori e Consulenti.

Il Consorzio comunica e diffonde il presente Modello attraverso modalità idonee ad assicurarne la conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati.

I soggetti destinatari del Modello sono tenuti a rispettare tutte le disposizioni che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con il Consorzio, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza.

Il Consorzio condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle disposizioni del proprio Modello e del Codice Etico, anche qualora il comportamento sia realizzato nell'interesse del Consorzio ovvero con l'intenzione di procurare ad esso un vantaggio.

2.4 Adozione, modifiche e integrazioni del Modello

Al termine della fase di analisi e la valutazione dei rischi ai sensi del Decreto condotta dal Consorzio, il processo di adozione del Modello è deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

Posto che il Decreto rimanda alla responsabilità dell'Organo Dirigente (art. 6 comma 1 lett. a del Decreto) il compito di adottare ed efficacemente attuare il Modello, anche le successive modifiche e integrazioni del Modello stesso sono rimesse alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Con riferimento a quanto previsto dal Decreto, il Consiglio di Amministrazione nel varare il processo di adozione iniziale del suddetto Modello, individua il proprio Organismo di Vigilanza affidandogli l'incarico e il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

3. APPROCCIO METODOLOGICO

3.1 Le componenti del modello

Il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, sviluppato in linea con i requisiti del D.Lgs. 231/2001 e finalizzato a prevenire la commissione dei reati definiti nel citato decreto, è costituito da una parte generale e una parte speciale.

- La Parte Generale riporta i riferimenti normativi e le componenti essenziali del modello.
- La parte Speciale, partendo dall'analisi mappatura dei rischi ai sensi del D.Lgs 231/2001, e delle aree e dei processi operativi, analizza i rischi individuati e descrive i protocolli individuati per la loro riduzione ad un livello ritenuto "accettabile".

Sono, altresì, parte integrante del modello i seguenti allegati:

- ✓ Codice Etico;
- ✓ Regolamento OdV;
- ✓ Sistema disciplinare.

Il Consorzio, inoltre, ha adottato un proprio Sistema di Gestione della Qualità UNI EN ISO 9001:2015, esteso a tutto il suo sistema organizzativo, e un proprio Sistema di Gestione della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori BS OHSAS 18001:2007 (perfettamente integrato con quanto previsto dal D.Lgs 81/08) che diventano parte integrante del presente modello per quanto concerne governance, procedure e protocolli operativi, job description, sicurezza sui luoghi di lavoro, ecc.

3.2 Metodologia per la mappatura delle attività sensibili

Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 231/01 la creazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto stesso, impone un'analisi specifica delle aree operative in cui si potrebbe allocare il rischio reato e specificamente, in relazione a queste, la predisposizione di regole di comportamento e procedimenti interni idonei a garantire che la commissione di eventuali reati possa essere effettuata solamente aggirando fraudolentemente le procedure.

L'idoneità del Modello ad esonerare dalla sanzione la Società, dipende dalla sua capacità di cogliere la specificità dell'Ente e di predisporre misure adeguate allo scopo voluto.

L'individuazione delle aree ed attività potenzialmente esposte ai rischi reato previsto ex D.Lgs. 231/2001 (c.d. "mappatura delle attività sensibili") è avvenuta partendo dal Sistema di Gestione della Qualità UNI EN ISO 9001:2015 e dal Sistema di Gestione della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori BS OHSAS 18001:2007. Si è proceduto, quindi, all'analisi dei processi, delle attività e del sistema organizzativo, realizzata attraverso l'acquisizione della documentazione e delle informazioni utili alla conoscenza dell'attività e del sistema organizzativo del Consorzio e mediante l'effettuazione di interviste ai responsabili delle funzioni coinvolte nelle "attività sensibili".

L'analisi documentale e le interviste svolte sono state analizzate al fine di individuare le attività che potenzialmente ed astrattamente potrebbero condurre alla realizzazione di condotte illecite ai sensi del presente Decreto.

Grazie all'analisi delle attività cooperative potenzialmente a rischio si è provveduto a definire una mappa delle "attività sensibili", ovvero delle attività direttamente esposte ai rischi reato previsti dal Decreto o potenzialmente propedeutiche alla commissione di uno dei reati previsti.

L'analisi delle "attività sensibili" ha portato all'identificazione di alcune principali, distinte, categorie di reati di possibile commissione nell'interesse o a vantaggio della Società.

Il dettaglio di queste, come altre categorie di reato, sono contenute nella mappatura delle attività a rischio" e successive analisi e integrazioni (es: check up) della parte speciale del presente Modello.

In tal senso, a cura e sotto la responsabilità dell'OdV, vengono effettuate periodiche revisioni della mappatura delle attività sensibili, in funzione delle evoluzioni legislative e/o dei cambiamenti organizzativi e funzionali del Consorzio.

A titolo esemplificativo riportiamo alcuni aree dove, in assenza di opportune misure e cautele procedurali, può assumere particolare rilevanza il rischio di esporre l'Ente a responsabilità ai sensi del Decreto:

- ✓ Attività Sensibili in relazione ai Reati nei Rapporti con la P.A.;
- ✓ Attività Sensibili in relazione ai Reati Societari;
- ✓ Attività Sensibili in relazione ai Reati commessi in violazione delle leggi sulla sicurezza e igiene sul lavoro;
- ✓ Attività sensibili in relazione a reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- ✓ Attività Sensibili in relazione ai Reati Ambientali;
- ✓ Attività Sensibili in relazione alla Criminalità informatica.

Per l'analisi di dettaglio del rischio si rimanda al "Modello di Gestione Organizzazione e controllo – Parte Specifica".

4. ORGANISMO DI VIGILANZA

E' istituito presso il Consorzio un Organismo di Vigilanza (di seguito OdV) come funzione dotata di tutti i poteri necessari per assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello organizzativo, in linea con quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 ed eventuali successive modifiche.

L'organismo di vigilanza deve:

- a) essere indipendente;
- b) essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) essere indipendente dalle attività di gestione del Consorzio;
- d) realizzare un canale di comunicazione con il CDA nel suo insieme;
- e) effettuare un reporting informativo anche nei confronti del Collegio sindacale;
- f) essere in posizione di terzietà rispetto a coloro sui quali dovrà effettuare la vigilanza;
- g) possedere i requisiti di onorabilità, autonomia ed indipendenza, la professionalità e la continuità di azione previsti dal D.Lgs. 231/2001.

I poteri ad esso affidati sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

Per maggiori dettagli sul funzionamento, poteri, compiti e responsabilità attribuiti all'Organismo di Vigilanza si rimanda all'**Allegato 2 – Regolamento OdV**.

5. CODICE ETICO

Il Codice Etico è parte integrante del modello organizzativo e del sistema di controllo adottato dal Consorzio, pertanto viene diffuso a tutti i soci e collaboratori, anche al fine d'integrare il rispetto delle norme civili e penali, delle leggi di riferimento per l'attività sociale e delle regole interne definite dai sistemi di gestione.

Il Codice è diretto agli organi sociali e ai loro componenti, ai responsabili delle cooperative associate, ai responsabili di progetto, agli operatori del Consorzio e delle cooperative aderenti, ai lavoratori, ai prestatori di lavoro temporaneo, ai consulenti ed ai collaboratori a qualunque titolo, agli agenti, ai procuratori, a qualsiasi altro soggetto che possa agire in nome e per conto del Consorzio e, in generale, di tutti coloro con i quali il Consorzio entra in contatto nel corso dell'attività (di seguito i "Destinatari").

Nello svolgimento delle proprie attività, i Destinatari fanno propri i principi del Codice Etico, ispirandosi a valori d'imparzialità, correttezza, trasparenza, inclusione sociale e rispettando la normativa vigente.

L'osservanza delle norme del Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali di soci, lavoratori, dirigenti, amministratori delle cooperative aderenti e del Consorzio, ai sensi e per gli effetti del codice civile.

Per maggiori dettagli sul funzionamento, diritti e doveri si rimanda all'**Allegato 1 – Codice Etico**.

6. SISTEMA DISCIPLINARE

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto, e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello stesso.

La commissione o il concorso nella commissione di tali reati è sanzionata dal Codice Penale, mentre, sul piano del rapporto di lavoro, le conseguenze non possono che essere quelle previste dagli artt. 2118 e 2119 Codice Civile.

Le regole del sistema disciplinare sanzionano, invece, le conseguenze sul piano disciplinare delle violazioni dei principi del Modello che il Consorzio si è dato, a norma del citato decreto, per prevenire la commissione dei suddetti reati.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esistenza e dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto la violazione oggetto della contestazione non è il reato, ma la mancata osservanza del Modello di prevenzione che il Consorzio si è liberamente data.

In tal senso, la sanzione disciplinare deve essere caratterizzata da principi di tempestività e immediatezza.

Per maggiori dettagli sul funzionamento sul sistema disciplinare si rimanda all'**Allegato 3 – Sistema Disciplinare**, le cui regole integrano e non sostituiscono le norme di legge e le clausole della pattuizione collettiva in tema di sanzioni disciplinari.

7. FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

7.1 Impegni e Comunicazione nei confronti del Personale

Ai fini dell'efficacia del Modello, Consorzio promuove la corretta conoscenza e divulgazione tra tutte le risorse presenti nell'ente e tra quelle in via di inserimento la conoscenza delle procedure e delle regole di condotta adottate in attuazione dei principi di riferimento contenuti nel Modello.

Le procedure e le regole comportamentali, unitamente al Codice Etico, sono comunicate a tutte le risorse presenti e avviene a tutti gli interessati sia tramite la rete del Consorzio (interna ed esterna), sia mediante consegna di documentazione e note informative dedicate all'argomento, ovvero tramite la messa a disposizione di tale documentazione presso la segreteria centrale del Consorzio.

Tutti i Dipendenti e prestatori di lavoro temporaneo prendono visione del Modello e del Codice Etico e si adeguano all'osservanza delle procedure e delle regole descritte.

7.2 Formazione

Il Consorzio promuove la conoscenza del Modello e del Codice Etico, delle relative procedure interne e dei loro aggiornamenti tra tutti i destinatari del Modello che sono pertanto espressamente tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarlo e contribuire all'attuazione del medesimo.

A tal fine, il Consorzio organizza incontri ed altre iniziative di formazione mirata, anche a distanza e mediante l'utilizzo di risorse informatiche, per divulgare e favorire la comprensione delle procedure e delle regole comportamentali adottate in attuazione del Modello e dei principi del Codice Etico.

La formazione è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, dell'esistenza del rischio nell'area operativa in cui operano, della titolarità o meno di poteri di rappresentanza.

L'attività di formazione sul Modello è gestita dal Responsabile del Personale in cooperazione con l'OdV.

La partecipazione alle attività di formazione costituisce un obbligo per i destinatari e viene formalizzata attraverso la richiesta della firma di presenza nei registri di volta in volta predisposti.

7.3 Impegni per i Membri degli Organi Sociali

I membri degli Organi Sociali, all'atto dell'accettazione della loro nomina, riceveranno in comunicazione e si adegueranno alle prescrizioni previste dal Modello e dal Codice Etico.

7.4 Informativa a Collaboratori e Interlocutori

Ai fini dell'efficace attuazione del Modello è necessario che la conoscenza e l'osservanza del Modello siano promosse ed assicurate anche nei confronti dei Collaboratori. Si prevedono per tutti i Collaboratori, Fornitori e gli Interlocutori, opportune clausole contrattuali che impongano il rispetto dei principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico. Ogni comportamento posto in essere dai partner commerciali e finanziari, dai consulenti, dai fornitori e dai collaboratori a vario titolo, in contrasto con le linee di condotta indicate nel Modello e nel Codice Etico, potrà determinare la risoluzione del rapporto contrattuale e l'eventuale richiesta di risarcimento di danni derivanti alla Società.

Il Consorzio rende disponibile il proprio Modello (nelle sue parti essenziali) e il Codice Etico a tutti i soggetti terzi con i quali venga in contatto nella propria operatività.



ISO 9001

LL-C (Certification)



OHSAS 18001

LL-C (Certification)



Consorzio di Cooperative Sociali "Matrix"

Via Nuova San Leone n. 3, Gragnano (Na)

P.IVA 06390101217

Tel. 081.801 1753

Fax 081.19305509

E-mail info@consorzioatrix.it

Pec cons.matrix@pec.it

www.consorzioatrix.it